

BREVI NOTE SULLE LIQUIDAZIONI EX D.M. 140/2012 NEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E NEI PROCEDIMENTI DI SORVEGLIANZA

di GIUSEPPE VIGNERA

Sommario: **1.** L'ambito temporale di efficacia del D.M. 140/2012 secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. – **2.** Individuazione del momento conclusivo della prestazione svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. – **3.** I parametri previsti dal D.M. 140/2012 per l'attività giudiziale innanzi alla magistratura di sorveglianza.

1. L'ambito temporale di efficacia del D.M. 140/2012 secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'entrata in vigore del D.M. 140/2012 ⁽¹⁾ pone all'interprete il problema dell'individuazione del parametro normativo, alla stregua del quale procedere alla liquidazione in presenza di un'attività difensiva iniziata in epoca precedente.

Dal punto teorico, invero, la questione sembra essere stata definitivamente risolta da Cass. Sez. Un. 17406/2012 ⁽²⁾, secondo cui: *“In virtù dell'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell'art. 9 comma 2, D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo*

⁽¹⁾ Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, in *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2012 n. 195, entrato in vigore il 23 agosto 2012.

⁽²⁾ Cassazione Sez. Un. Civili, 12 ottobre 2012, n. 17406, in www.ilcaso.it, I, 7937 (pubblicata il 15 ottobre 2012).

alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziate prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso”.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, tale pronuncia lascia impregiudicato il problema concernente l'individuazione del momento conclusivo della prestazione professionale: solo per quella interamente conclusasi prima del 23 agosto 2012 ⁽³⁾, infatti, risulta non applicabile il D.M. 140/2012 alla stregua del surricordato insegnamento della Suprema Corte.

2. Individuazione del momento conclusivo della prestazione svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Per ragioni personali ⁽⁴⁾ concentreremo la nostra attenzione esclusivamente sulle liquidazioni operate dalla magistratura di sorveglianza, la quale provvede di regola alla determinazione dei compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o in ipotesi ad essa assimilate ex artt. 115 ss. D.P.R. 30 maggio 2002 n. 2002 ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ V. nota 1.

⁽⁴⁾ Lo scrivente, infatti, esplica attualmente le proprie funzioni giudiziarie presso l'Ufficio di Sorveglianza di Alessandria e presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino.

⁽⁵⁾ V. l'art. 115 per il difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia; l'art. 116 per il difensore di ufficio; e l'art. 117 per il difensore di ufficio di persona irreperibile

In quest'ambito soccorre agli effetti qui considerati il ragionamento posto da Cass. 30040/2008 ⁽⁶⁾ a base della massima, secondo cui *“il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti ha diritto al compenso relativo anche all'attività di redazione dell'istanza di ammissione al suddetto patrocinio, nonché a quella relativa alla redazione dell'istanza di liquidazione dei propri onorari”*.

Codesto ragionamento, più esattamente, si articola fondamentalmente nei seguenti “passaggi” desumibili dalla lettura della relativa motivazione:

- *“il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente è assicurato - come si legge nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 1, - ‘nel processo penale’, per tale intendendosi, secondo la disposizione definitiva di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), sia la fase preprocessuale, sia quella successiva all'esercizio dell'azione penale”*;

- *“precisa, poi, il successivo art. 75, comma 1, che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo, nonché ‘per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse’ ”*;

- tra queste ultime (*“eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”*) deve farsi rientrare pure il *“subprocedimento”* introdotto dall'istanza di ammissione al patrocinio;

- *“del tutto arbitrario sarebbe, dunque, escludere dall'ambito di applicabilità delineato dal combinato disposto dell'art. 74, comma 1, e art. 75, comma 1, il subprocedimento in questione”*;

- *“non ha senso sostenere ... che la domanda di ammissione al patrocinio è attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l'assistenza difensiva non sarebbero rimborsabili. La domanda di ammissione al patrocinio è, anzi, una delle (prime, nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un'effettiva difesa tecnica”*;

- *“analoghe considerazioni valgono con riferimento al ri-*

⁽⁶⁾ Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2008, n. 30040.

conoscimento delle voci relative al compenso per la redazione della istanza di liquidazione e deposito”.

Orbene!

Poichè (alla stregua di quanto precede) pure la redazione dell'istanza di liquidazione costituisce una delle componenti della prestazione professionale, il deposito della stessa (istanza) rappresenta normalmente il momento conclusivo di quella prestazione: a meno che, ovviamente, avverso il conseguente decreto di pagamento non venga proposta opposizione *ex artt.* 84-170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ⁽⁷⁾.

3. I parametri previsti dal D.M. 140/2012 per l'attività giudiziale innanzi alla magistratura di sorveglianza.

Come testè detto, la magistratura di sorveglianza di regola provvede (soltanto) alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o in ipotesi a questa assimilate *ex artt.* 115 ss. D.P.R. 115/2002

⁽⁷⁾ Cfr. in argomento Cass. pen., 16 settembre 2004, n. 3405, in *Riv. Guardia fin.*, 2005, 2, 690: “Avverso il decreto con il quale vengono liquidati l'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo la normativa vigente, può proporsi, entro venti giorni, opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente, con richiamo al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. Nulla è previsto, invece, in materia di eventuale impugnazione del provvedimento conseguente alla detta opposizione. Il contenuto decisorio di siffatto provvedimento e l'incidenza di esso con carattere di definitività in materia di diritti soggettivi comportano necessariamente la possibilità del ricorso per cassazione *ex art.* 111 Cost.; tuttavia, il rapporto di incidentalità tra il processo avente ad oggetto la liquidazione dei compensi, come previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ed il processo principale dal quale esso deriva nonché gli effetti processualmente rilevanti in punto di competenza e di individuazione del giudice competente e delle parti legittimate alla proposizione del ricorso, comportano un necessario coordinamento tra il procedimento incidentale e le disposizioni previste per il procedimento principale. Pertanto, ove insorto il procedimento incidentale nell'ambito di un procedimento penale, esso deve essere introdotto, trattato e deciso in base alle regole procedurali proprie del rito penale di cui agli arti 568 e ss. c.p.p.”.

(⁸).

I relativi parametri sono attualmente quelli previsti in via generale dall'art. 12 (*attività giudiziale penale*) e dall'art. 14 (*determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale*) D.M. 140/2012, il quale (art. 14) a sua volta rinvia per i parametri specifici alla *Tabella B – Avvocati* allegata al decreto *de quo*. Quest'ultima, infine, per "*tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza*" indica valori medi di liquidazione per cinque distinte fasi (*di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, esecutiva*), mentre per "*corte d'appello e tribunale di sorveglianza*" richiama "*il valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%*".

Precisato che il valore complessivo medio "tabellare" deve essere *in subiecta materia* ridotto della metà (⁹), mette conto evidenziare che:

- nei procedimenti di sorveglianza di solito non c'è un'istruttoria orale né si svolgono attività corrispondenti a quelle indicate a titolo esemplificativo dall'art 14, comma 5, del D.M. 140/2012 (¹⁰);
- tale articolo, poi, non parla di "*esame dei documenti delle altre parti*" [a differenza di quanto previsto per l'attività giu-

(⁸) V. la nota 5.

(⁹) L'art. 9 (*cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio*), infatti, prevede: "*Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale*".

(¹⁰) Tale disposizione così recita: "*Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esami di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali*".

diziale civile dall'art. 11, comma 5 ⁽¹¹⁾] e, comunque, “*l'altra parte*” normalmente è il P.M., che altrettanto normalmente non produce alcunché;

- la ricerca dei documenti prodotti dalla parte, infine, viene già prevista per la fase di studio [art. 14, comma 3 ⁽¹²⁾]: di guisa che riconoscere qualcos'altro a tale titolo si risolverebbe in una inammissibile duplicazione di compenso per la stessa attività;

- l'art. 14, comma 7, D.M. 140/2012, infine, precisa che “*nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari*”, le quali non hanno attinenza con il procedimento di sorveglianza ⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ L'art. 11 (*determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria*) al comma 5 dispone: “*Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta*”.

⁽¹²⁾ Art. 14, comma 3, D.M. 140/2012: “*Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività*”.

⁽¹³⁾ Premesso che la Relazione illustrava del D.M. *de quo* nulla chiarisce al riguardo, secondo noi per “*attività connesse all'esecuzione della pena*” si è inteso far riferimento alle attività tipiche del giudice dell'esecuzione (artt. 665-676 c.p.p.)

Pertanto, di solito nei procedimenti di sorveglianza nulla va riconosciuto per la fase istruttoria né per la fase di esecuzione.

Si ricorda, infine, che:

- nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare⁽¹⁴⁾;
- le spese da rimborsare vanno documentate⁽¹⁵⁾;
- non è più consentito il rimborso forfettario delle spese generali [introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 e ribadito dalle tariffe successive⁽¹⁶⁾] per effetto dell'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico [art. 9, comma 1, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1⁽¹⁷⁾];
- i compensi liquidati sono onnicomprensivi e includono pure le attività accessorie alla prestazione professionale⁽¹⁸⁾;
- i compensi, però, non includono oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo [per esempio, IVA e CPA⁽¹⁹⁾];
- i criteri numerici indicati dalla tabelle allegate al decreto

⁽¹⁴⁾ L'art. 1 (*ambito di applicazione e regole generali*), infatti, al comma 2 prevede: “*Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario*”.

⁽¹⁵⁾ Dall'art. 1, comma 2, D.M. 140/2012 (v. nota precedente) sembra desumersi che è consentito il rimborso delle spese concordate con il cliente in modo forfettario.

E' ovvio, tuttavia, che questa norma non può riguardare le liquidazioni a carico dello Stato (perché svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio o di quelli ad essi equiparati), essendo del tutto illogico ipotizzare che il tal caso lo Stato sia ... il cliente del difensore e/o che possa concordare alcunché con il medesimo.

⁽¹⁶⁾ V. D. M. 31 ottobre 1985, art. 15; D.M. 24 novembre 1990 n.392, art. 11 dell'annesso F; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, art. 15; D.M. 8 aprile 2004 n. 127, art. 14.

⁽¹⁷⁾ L' art. 9, comma 1, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27) così dispone: “*Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*”.

⁽¹⁸⁾ V. art. 1, comma 3, D.M. 140/2012: “*I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa*”.

⁽¹⁹⁾ V. art. 1, comma 2, D.M. 140/2012: “*Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso*”.

non sono vincolanti per il giudice, ma costituiscono solo criteri di massima ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ V. art. 1, comma 7, D.M. 140/2012: “*In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa*”.